

BGE 79 I 349

Bundesgericht (BGE), 1953-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_79_I_349

FR: ATF 79 I 349

IT: DTF 79 I 349

Volltext

348 Staatsrecht. dettes et une deduction d'interets n'entre pas en ligne de compte a leur sujet. b) La reserve pour catastrophes ne constitue manifestement pas non plus une dette mais une simple provision pour les risques extraordinaires que la societe pourrait devoir couvrir par suite d'evenements exceptionnels. Il n'y a la aucun element qui pourrait justifier une deduction d'interets passifs. c) Les reserves pour rentes en cours presentent une certaine analogie avec les reserves faites par les societes d'assurances sur la vie. Toutefois, en l'espilee, les sommes portees en compte sont si minimes qu'elles sont negligees et la question d'une deduction des interets passifs, sur ce point, peut etre laissée ouverte. d) Enfin, s'agissant des reserves pour sinistres a regler, l'obligation de verser des interets, au sens de l'art. 34 litt. d de la Loi d'impot, fait default. Ici egalement, il ne s'agit pas de rechercher si, au point de vue purement comptable, des interets peuvent ou non etre portes en compte, mais de savoir si, pendant la periode de calcul, il existait des obligations pour lesquelles des interets etaient effectivement dus et ont ete payes. C'est seulement dans ce cas que ces interets pourraient etre pris en consideration pour la repartition intercantonale des interets passifs. L'existence d'une telle obligation de payer des interets ne saurait etre admise si l'on s'en rapporte a la pratique et a la jurisprudence suivies en matiere de liquidation des sinistres. En realite, si l'on fait abstraction des interets moratoires qui sont hors de question en l'espece, les societes d'assurances ne sont effectivement jamais condamnees a payer des interets relatifs aux indemnites dont elles repondent. Le seul cas ou l'on pourrait admettre l'existence d'une obligation de ce genre serait celui ou une assurance, au lieu de verser le montant constate d'une indemnite echue, le conserverait a titre de pret productif d'interets. Mais il n'a jamais ete allegue que cette hypothese ait ete realisee en l'espece et l'on doit admettre que les reserves pour sinistres I i Bundesrechtliche Abgaben. No 60. 349 a regler, eomme ceux dont il a ete question plus haut, n'ont pas le caractere d'une dette portant interet. Par ces motifs, le Tribunal /Miral prononce : Le recours est rejete dans la mesure ou il n'est pas devenu sans objet. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE 1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL 60. Sentenza 11 dicembre 1953 nella causa Ballinari contro Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino. Tassa militare. 1. Adempimento tardivo della scuola reclute da parte d'un natu. ralizzato. 2. Ordinamento della restituzione delle tasse militari (cambio di giurisprudenza). Militärsteuer. 1. Verspätetes Bestehen der Rekrutenschule nach Einbürgerung. 2. Rückerstattung der Militärsteuer (Praxisänderung). Taxe d'exemption du service militaire. 1. Accomplissement tardif du service a l'ecole de recrues apres naturalisation. 2. Remboursement de la taxe d'exemption (changement de jurisprudence). 350 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. A _ - Silvano Ballinari, nato nel 1925, acquisto la citta- dinanza svizzera il 29 marzo 1949. L'8 novembre seguente, egli venne dichiarato abile al servizio militare. Fu chiamato alla scuola reclute nel 1951 e, terminata questa scuola,

incorporato nella Cp. pes. fuc. mont. IV /95. Nel 1952 fece il primo corso di ripetizione con la truppa. Egli fu assoggettato alla tassa militare pel 1950, ma non pel 1949, ritenuto che aveva recuperato il servizio maneatato in quell'anno con Ia scuola reclute frequentata nel 1951. Ballinari insorse contro l'assoggettamento alla tassa pel 1950. Egli addusse ehe non aveva ehiesto il rinvio della seuola reclute. Il ritardo non sarebbe quindi imputabile a colpa sua. Con risoluzione 11 febbraio 1953 il Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino respinse il ricorso. B. - Ballinari ha deferito questa risoluzione al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento per i motivi fatti valere in sede cantonale. Il Dipartimento cantonale delle finanze e l' Amministra- zione federale delle eontribuzioni hanno proposto la reiezione del gravame. L'amministrazione federale fa osservare che Ballinari deve la tassa non solo pel 1950, ma anehe pel 1949. Durante questi due anni egli fu bensì a disposizione delle autorita militari, ma non pote prestare i eorsi di ripetizione con la truppa, non essendo aneora istruito militarmente e incor- porato nell'esereito. Anehe nel 1951 egli manco un corso di ripetizione. Tuttavia, frequentando la seuola reclute presto in quell'anno piu di 11 giorni di servizio, il ehe 10 esentua dal pagamento della tassa a norma dell'art. 24 cp. 3 lett. adel Regolamento di esecuzione (RTM). La seuola reclute non gli conferisce pero, eontrariamente all'opinione dell'autorita eantonale, anehe il diritto al rimborso della tassa pel 1949, atteso che non si trattava di un servizio di compensazione. j t

Bundesrechtliche Abgaben. No 60. 351 Considerando in diritto : 1. - A norma dell'art. 2 della legge 12 aprile 1907/1 aprile 1949 concernente l'organizzazionemilitare (OM), chi non presta servizio (servizio militare vero e proprio o servizio complementare ; art. 1) e sottoposto al paga- mento della tassa militare d'esenzione (art. 1 della legge sulla tassa d'esenzione del servizio militare ; LTM). Per poter prestare il servizio non basta pero ehe l'uomo sia stato riconosciuto idoneo a servire sotto le armi 0 nei servizi complementari (art. 5 OM) ; occorre altresì che sia stato incorporato in una classe dell'esercito (attiva, land- wehr e landsturm) 0 assegnato ad uno dei servizi eompIe- mentari (art. 1 cp. 30M). Seeondo Ia prassi degli organi militari, l'incorporazione nell'esereito ha luogo quando il milite ha ricevuto la sua istruzione di base, normalmente dopo Ia scuola reclute. Finche l'uomo abile al servizio non e stato istruito militarmente e non e stato incorporato e bensì a disposizione delle autorita militari, ma non puo adempire il suo obbligo di servizio e deve quindi la tassa militare d'esenzione (art. 1 ep. 1 LTM e 14 RTM ; RU 73 I 388/390). 2. - L'obbligo militare di Ballinari prese inizio nel marzo 1949, con l'aequistato della eittadinanza svizzera. Siccome pero fu ehiamato alla scuola reelute e fu incor- porato solo nel 1951, si trovo per gli anni 1949 e 1950 nella situazione dell'uomo diehiarato abile al servizio, ma non istruito militarmente e non aneora incorporato nel- l'esercito. Per questi due anni, il ricorrente e quindi soggetto alla tassa militare. L'assoggettamento e dato per un motivo generale, senza riguardo al fatto se Ballinari abbia mancato un servizio prestato dalla truppa e indipendentemente dalle ragioni per cui assolse tardivamente Ia scuola reclute (RU 73 I 388 sgg., 57 I 32 e 56 I 44 consid. 2 e). Per il 1949, il caso del ricorrente edel resto espressamente regolato dal RTM (art. 21 combinato con l'art. 22 lett. a). 3. - Il Dipartimento cantonale delle finanze ha ritenuto 352 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. ehe Ballinari deve Ia tassa pel 1950, ma non pel 1949, poiehe avrebbe eompensato il servizio maneatato in quel- l'anno eon Ia seuola reelute del 1951. Quest'opinione e conforme alla giurisprudenza vigente. Nella sua sentenza 13 marzo 1930 su ricorso Bise il Tribunale federale ha infatti giudieato ehe assolvendo tardivamente la seuola reclute il milite aequista il diritto alla restituzione della tassa pagata per l'anno in cui avrebbe dovuto frequentarla, se fosse stato reelutato eon la sua classe. La stessa sentenza ha inoitre eonfermato Ia prassi anteriore del Consiglio federale, seeondo cui

il milite che - per un motivo o per un altro - non ha prestato un servizio, può riperire la tassa pagata per quell'anno quando avrà fatto un servizio di sostituzione, sia in un anno in cui la sua truppa non è chiamata sotto le armi, sia dopo che la sua classe ha terminato i corsi obbligatori (RU 56 I 44-45). Con la sentenza 19 febbraio 1931 su ricorso Vogel il Tribunale federale ha ribadito i principi enunciatati nella sentenza Bise e precisato che il milite deve la tassa per l'anno in cui assolve tardivamente la scuola reclute soltanto se manca un servizio di ripetizione al quale fu chiamato (RU 57 132). Questa giurisprudenza dev'essere riesaminata. Adempie il suo obbligo militare e non deve quindi la tassa d'esenzione chi presta il servizio obbligatorio. Orbene, per l'anno in cui frequenta la scuola reclute, il milite presta il servizio che gli incombe. Egli non deve infatti assolvere, lo stesso anno, anche un corso di ripetizione (art. 4 dell'ordinanza 9 dicembre 1947/24 novembre 1949 del Dipartimento militare federale; art. 2 del DCF 19 dicembre 1952, abrogato e sostituito dall'art. 5 dell'Ordinanza del Consiglio federale 27 novembre 1953 concernente l'adempimento del servizio d'istruzione, RU 1953, 1049). Lo stesso vale anche per il milite che compie la scuola reclute fuori termine. Con questa prestazione egli adempie il servizio al quale è tenuto, avuto riguardo alla sua situazione di ritardatario. La scuola reclute lo dispensa dunque, per l'anno in cui ha luogo, dal pagamento della tassa; va però da sé che questo medesimo servizio è ~ r 1 Bundesrechtliche Abgaben. NO 60. 353 non può in pari tempo essere considerato come un servizio di compensazione (art. 107 RTM), che gli conferirebbe il diritto al recupero della tassa per l'anno nel quale avrebbe dovuto ricevere normalmente la sua istruzione militare di base. Questa e le altre tasse eventualmente dovute per gli anni anteriori a quello della scuola reclute potranno invece essergli restituite più tardi, quando avrà assolto, oltre i corsi di ripetizione che incombono ancora alla sua classe d'età, dei servizi di compensazione. Il prima di questi servizi darà diritto alla restituzione della tassa pagata per il primo anno (ossidetto anno di scuola reclute); il secondo servizio di compensazione alla restituzione della tassa pagata per il secondo anno, e così via (art. 108 RTM). Il diritto alla restituzione si prescrive dopo spirato il quinto anno a contare da quello in cui ha avuto luogo il servizio di compensazione (art. 110 RTM). Questo nuovo ordinamento della restituzione delle tasse vale anche per il naturalizzato. Prima della naturalizzazione, il naturalizzato non ha alcun obbligo militare verso la Svizzera. Se, acquistata la cittadinanza svizzera, non è chiamato tempestivamente ad assolvere la scuola reclute, egli si trova nella stessa situazione del milite che all'età di prestar servizio era cittadino svizzero e che per un motivo qualsiasi riceve tardivamente la sua istruzione militare di base. 4. - Da quanto esposto risulta che la scuola reclute assolta da Ballinari lo dispensa dal pagamento della tassa militare per il 1951, ma non gli conferisce contemporaneamente il diritto alla compensazione con la tassa dovuta per il 1949. Egli deve pagare le tasse militari per gli anni 1949 e 1950, tasse che potranno essergli restituite quando avrà assolto dei servizi di compensazione. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è soggetto alla tassa militare per gli anni 1949 e 1950. 23 AS 79 I - 1953

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.